



Cosa sono

I Certificati Verdi (CV) attestano l'energia prodotta da fonti rinnovabili nel corso di un anno. Essi rappresentano la nuova struttura di incentivazione delle fonti rinnovabili introdotta dopo la liberalizzazione del settore energetico ad opera del D. Lgs. 79/99 (decreto Bersani). Tale decreto ha imposto, infatti, ai produttori e agli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, pari al 2% dell'energia elettrica prodotta o importata da fonti non rinnovabili nell'anno precedente (eccedente i 100 GWh/anno). Tale obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l'acquisto di CV relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti. Nel periodo 2007-2012 la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete nell'anno successivo è stata incrementata dello 0,75% annuo.

Gli impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007 hanno diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili (certificato verde) per i primi dodici anni di esercizio, mentre gli impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008 hanno diritto alla certificazione per i primi quindici anni di esercizio.

Il CV viene emesso dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), su richiesta del produttore, agli impianti che hanno ottenuto la qualificazione di "impianto a fonti rinnovabili" e riguarda la produzione di energia elettrica dell'anno precedente o la producibilità attesa nell'anno in corso o nell'anno successivo. Un CV corrisponde alla produzione di 1 MWh di energia rinnovabile ed ha validità per un periodo di tre anni.

A partire dal 2008, i CV vengono emessi in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica moltiplicata per un coefficiente specifico:

Fonte	Coefficiente
1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 KW	1,00
2 Eolica offshore	1,50
3 Geotermica	0,90
4 Moto ondoso e maremotrice	1,80
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente	1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,30
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta	1,80



L'Emissione dei CV può avvenire a preventivo sulla base della producibilità attesa o a consuntivo sulla base della produzione effettiva. Nel caso di emissione a preventivo, qualora la produzione prevista risulti inferiore a quella effettivamente realizzata, verrà effettuata una compensazione sui CV degli anni successivi (entro due anni), nei quali il GSE riconoscerà un quantitativo di CV ex ante pari alla produzione dell'anno precedente al netto della differenza degli anni precedenti.

E' previsto inoltre che il GSE, su richiesta del produttore, ritiri i CV in scadenza e non ancora venduti, garantendo così la possibilità di cessione dei propri certificati qualora il produttore non fosse riuscito a venderli prima della scadenza.

Il valore dei CV

Il meccanismo di incentivazione antecedente il 2008, prevedeva che il GSE acquistasse l'energia prodotta da fonti rinnovabili, riconoscendo ai proprietari la tariffa incentivata, per poi rivendere detta energia sul mercato libero. A fronte dell'energia acquistata, il GSE poteva emettere a proprio favore CV e venderli sul mercato ad un prezzo che andasse a coprire esattamente la differenza tra il costo specifico sostenuto da GSE per l'acquisto di energia e il ricavo specifico derivante dalla cessione della stessa energia sul mercato.

La legge Finanziaria 2008 ha modificato il sistema di riferimento del prezzo dei CV, determinandolo come differenza tra un valore fisso (stabilito in 180 euro per MWh) ed il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Per il 2010, il prezzo dei CV è stato fissato nella misura di **112,82 €/MWh**, come differenza tra 180,00 €/MWh e 67,18 €/MWh, valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica nel 2009).

Nell'ipotesi in cui il produttore decida di non vendere i propri certificati ma di richiederne, alla scadenza, il ritiro da parte di GSE, tali certificati verranno ritirati ad un prezzo pari al valor medio di vendita dei CV nell'anno precedente.

Il mercato dei CV

Una volta acquisito il numero di CV corrispondente alla produzione di energia dichiarata o misurata, tali certificati possono essere venduti direttamente nel mercato dei CV o attraverso contratti bilaterali.

Il GME è il soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione del mercato dei CV.

Possono partecipare al mercato il GSE, i produttori nazionali ed esteri, gli importatori di energia elettrica, i clienti grossisti e le formazioni associative (associazioni di consumatori e utenti, ambientaliste, sindacati) previa domanda al GME e ottenimento della qualifica di operatore di mercato.

Per acquisire la qualifica di "operatore di mercato" tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici;



- assenza di condanne per il delitto di agiotaggio, per uno dei delitti contro l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero per frode informatica;

- assenza di una precedente esclusione dal Mercato dei CV;

Gli operatori ammessi al mercato sono inseriti in un apposito elenco tenuto e gestito dal GME nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Per consentire la negoziazione dei CV tra gli operatori, il GME ha predisposto una piattaforma informatica attraverso la quale vengono organizzate le sessioni di mercato. Dal 1° novembre 2008, inoltre, il GME è divenuto controparte centrale negli scambi, garantendo l'anonimato nelle contrattazioni e semplificando gli adempimenti amministrativo-contabili: i venditori emettono una sola fattura nei confronti dell'acquirente GME, mentre, dal lato opposto, gli operatori acquirenti effettuano un unico pagamento a favore del GME e ricevono un'unica fattura dal GME.

Come previsto dalla Disciplina del Mercato Elettrico, il GME organizza un book di negoziazione, per ciascun anno di riferimento, dei CV ammessi alla contrattazione, che racchiude le migliori proposte di acquisto e di vendita. Le contrattazioni avvengono secondo modalità di negoziazione continua, per cui durante le sessioni di contrattazione gli operatori possono inserire in maniera continua le proprie proposte di acquisto o vendita. L'abbinamento delle proposte di acquisto avviene quando sul book di negoziazione sono presenti proposte di vendita con prezzo inferiore o uguale a quello di acquisto. Viceversa, l'abbinamento delle proposte di vendita potrà avvenire solo qualora vi siano sul mercato proposte di acquisto con prezzo superiore o uguale al prezzo di vendita.

La tariffa omnicomprensiva

Con la Finanziaria 2008 è stato individuato un nuovo sistema di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alternativo ai certificati verdi, che prevede la possibilità per talune categorie di impianti (entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 e di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW o non superiore a 0,2 MW per gli impianti eolici) di beneficiare di un meccanismo di incentivazione basato su una tariffa fissa omnicomprensiva. La tariffa ha un'entità variabile a seconda della fonte:

Fonte	Tariffa (€cent/KWh)
1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
2 Solare **	**
3 Geotermica	20
4 Moto ondoso e maremotrice	34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22



7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta	*
8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi dal punto precedente	18

**** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti dell'articolo 7 del D.lgs 387/2003;**

*** Per le bioenergie è fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.**